



Tribunale di Bologna

SECONDA SEZIONE

R.G. n. 17524 / 2016

Il giudice onorario, dott.ssa Natascia Gardini, ha pronunciato la seguente
ordinanza

nel procedimento avente ad oggetto ricorso ex artt. 19 del D.Lgs 150/2011 e 35 del D.Lgs
25/2008

tra

██████████ nato in Nigeria il ██████████ elettivamente domiciliato a Bologna in Via
Augusto Righi 3, nello studio dell'avv. Rosa Ugolini del foro di Bologna che lo rappresenta
e difende in forza di procura in calce al ricorso

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato presso la
Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna

convenuto

e

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bologna

terzo interveniente

Conclusioni del ricorrente: Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la
protezione umanitaria ex art. 5 co.6 D.Lgs. 286/98

Con ricorso depositato in data 15.11.2016, l'odierno ricorrente ha impugnato
tempestivamente il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento



dello Status di Rifugiato di Roma emesso in data 13.06.2016 e notificatogli in data 21.10.2016, con il quale è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale.

Il Ministero ha trasmesso il verbale dell'audizione svoltasi davanti alla Commissione Territoriale.

All'udienza del 13.06.2017, dopo aver sentito il ricorrente e il suo difensore, il giudice onorario si è riservato la decisione.

Premesso che:

Il ricorrente, sentito dalla Commissione in data 13.06.2016, aveva dichiarato di essere cittadino nigeriano, nato nel villaggio di Eyaen in Edo State vicino a Benin City, di religione cristiana protestante e appartenente al gruppo etnico Edo.

Dichiara che nel 2013 mentre lavorava nell'officina del padre notava delle persone strane e benestanti che venivano a trovare il padre e in quelle occasioni lui veniva sempre mandato a fare commissioni. Un giorno la sorella del richiedente cominciò a stare male e poco dopo morì. Per vicissitudini legate al rapporto col marito, la madre del richiedente decise di tornare al proprio villaggio, Sokoto; da allora la stanza dove dormiva la madre divenne una camera segreta dove poteva accedere solo il padre, divenuto inspiegabilmente ricco, insieme a quelle persone strane che il richiedente aveva già visto in diverse occasioni.

In queste riunioni si svolgevano riti occulti e durante una di queste il richiedente sentiva da una di quelle persone che dopo il sacrificio di sua sorella pretendevano il sacrificio umano anche di lui come ulteriore ricompensa. Recatosi subito dalla madre per riferire l'accaduto, questa moriva d'infarto, quindi il richiedente andava a vivere con i parenti della madre che però non lo trattavano bene. Decideva quindi su consiglio di un amico di andare in Libia alla ricerca di migliori occasioni lavorative. A Tripoli lavorava come saldatore in un'officina ma dovette scappare in Italia per



l'arrivo di ribelli che uccidevano la gente di colore. Arrivato il 2.05.2015 in Italia, veniva poi mandato a Bologna in un Cara.

La Commissione ha motivato il proprio diniego ritenendo le dichiarazioni del richiedente inverosimili ed estranee alla fattispecie in materia di protezione; in particolare, la Commissione ha ritenuto che le circostanze riferite durante l'audizione personale non consentissero la loro riconducibilità né all'art. 1 lett. A., 2) della Convenzione di Ginevra ed agli artt. 7 e 8 del D.lgs del 19/11/2007 n. 251 per il riconoscimento dello status di rifugiato, né fondati motivi per ritenere che, in caso di rientro, vi sarebbe un rischio effettivo di subire un danno grave ex art. 14 D.lgs. 251/2007 né, infine, gravi ragioni di carattere umanitario ex art. 5 comma 5 D.lgs 286/98; si intende qui integralmente richiamato il provvedimento di diniego.

Con il ricorso il richiedente ha allegato che le ragioni della fuga erano da individuarsi nel timore di venir ucciso dalla società occulta a cui apparteneva il padre; ha quindi proposto domanda di riconoscimento della protezione umanitaria a causa della situazione di vulnerabilità in cui ricadrebbe in caso di rimpatrio al paese d'origine in un contesto caratterizzato tuttora da violenze e sette segrete e per il percorso d'integrazione già positivamente avviato in Italia oltre che per le problematiche di salute attestate dai referti medici prodotti.

Sentito da questo Giudice all'udienza del 13.06.2017, il ricorrente ha sostanzialmente confermato con precisione ed elementi aggiuntivi quanto accaduto dal 2013 in poi quando il padre, di umili origini e condizioni, aveva improvvisamente ed inspiegabilmente cominciato ad arricchirsi grazie alla frequentazione di persone strane e benestanti; con cui spesso praticava riti strani e occulti. Accadeva inoltre che la sorella del richiedente stesse improvvisamente male con espettorato di sangue e morte improvvisa. Tornata la madre al proprio villaggio per problemi con il padre; il richiedente vedeva il padre, sempre più abbiente e con auto nuova, adibire la stanza della madre a camera segreta in cui praticava i riti occulti con altre



persone. In una di tali occasioni sentì queste persone chiedere al padre il sacrificio anche del figlio dopo quello della figlia. Andato dalla madre a riferire quanto appreso, questa moriva nell'immediato per lo shock subito; quindi il richiedente viveva per un breve periodo con la zia materna; consigliato da un amico decideva di andare in Libia alla ricerca di un lavoro; ma lì si imbatteva negli Asma Boys, gruppo di banditi dedito a rapine e pestaggi che bruciò le case dove stavano. Il richiedente allora si determinò a lasciare la Libia e giungere in Italia. Ora vive a Bologna ospite di un amico e, iscritto alle liste di collocamento della regione, cerca lavoro.

Ritenuto che:

Il ricorrente ha chiesto esclusivamente il riconoscimento della protezione umanitaria.

Trattasi di una cosiddetta "*clausola aperta*" che trova il suo aggancio normativo nell'art. 5 comma 6 del D.Lgs 286/98 Testo Unico sull'Immigrazione (norma non modificata dal D.L. 13/2017), che prevede la possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno (valido quindi solo in Italia) per motivi umanitari; in particolare si tratta di verificare se ricorrano i seri motivi di cui all'art. 5 comma 6 D.lgs. 286/98, individuabili in situazioni serie di vulnerabilità conseguenti a elementi strettamente personali (per esempio donne abusate anche durante il viaggio dal paese di origine all'Italia; minori; soggetti con serie patologie sempre che derivanti da gravi violazioni dei diritti umani nel paese di provenienza – cfr. Cass. 26641/16 –; soggetti ormai stabilmente integrati in Italia dal punto di vista lavorativo e sociale/familiare); a conferma, secondo la giurisprudenza, le situazioni di vulnerabilità che possono dar luogo alla protezione umanitaria costituiscono un catalogo aperto, non necessariamente fondato sul *fumus persecutionis* o sul pericolo di danno grave per la vita e l'incolumità fisica che sono quelle tipiche invece della protezione sussidiaria (cfr. Cass. 26566/13).



Sostanzialmente rilevano le condizioni psicofisiche dell'interessato che siano tali da non consentirne l'allontanamento dall'Italia, oppure le condizioni di vulnerabilità soggettiva del richiedente, ad esempio con riferimento a minori, disabili, anziani, donne in gravidanza, genitori singoli con figli minori e, in genere, le persone che abbiano subito torture o stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale; oppure, quale ipotesi di chiusura, rileva l'impossibilità per l'interessato di tornare nel Paese di origine a fronte di seri pericoli che lo minacciano in caso di rientro, ma non siano tali da comportare la protezione internazionale.

Sono stati ravvisati i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria anche nel positivo inserimento del richiedente nel tessuto economico e sociale; a conferma, secondo la sentenza Corte App. Bologna, sez. II, 30 giugno 2016, n. 1128 nel proc. RG n. 769/2015, *"va richiamato il consolidato orientamento della Suprema Corte con riferimento all'istituto della protezione umanitaria, di cui ci si deve occupare nel caso specifico. La corte ha più volte affermato che tale istituto è di per sé caratterizzato da requisiti più elastici e non necessariamente coincidenti con quelli positivizzati per le misure maggiori; in altri termini, la condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6 del d.lgs n. 286 del 1998, risiede nella valutazione di una situazione di vulnerabilità concreta da proteggere, alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano. Tali situazioni di vulnerabilità sono state individuate, nei precedenti di questa corte, nelle esigenze di salute, con cure in atto, non tutelabili nel paese di provenienza, ovvero in esigenze di carattere familiare, collegate alla presenza di figli minori, o altresì nel concreto, effettivo inserimento in programmi di qualificazione professionale e di inserimento sociale, pur in assenza di un permesso di soggiorno"*.

Ciò premesso occorre *in primis* valutare l'attendibilità del richiedente nella narrazione degli accadimenti e la sua credibilità parametrata alle informazioni



generali sul paese d'origine in particolare circa quanto riferito dal richiedente sulle sette e uccisioni rituali nella regione di provenienza.

Dalle COI più recenti emerge che "E' difficile dire quanto sia diffuso il fenomeno dell'uccisione rituale nella Nigeria odierna. La maggior parte dei nigeriani è convinta che sia diffuso, come si evince da diversi studi accademici incontrati sulla copertura mediatica locale sui presunti omicidi rituali....la maggioranza di queste morti si è verificata negli stati meridionali della Nigeria.

Storicamente, si credeva che le vittime delle uccisioni rituali o quelle offerte agli spiriti o stregate per essere date in "pasto" dovessero essere persone vicine alle persone che eseguivano il rituale, altrimenti non sarebbe stato un vero sacrificio o un prezzo da pagare. Nell'epoca moderna tuttavia, come ha dichiarato un sacerdote nigeriano in un'intervista, "la tradizione del sacrificio umano era limitata dal requisito di uccidere un consanguineo, ma ora è convinzione comune che anche la vita di completi estranei possa soddisfare gli spiriti o le streghe". (Rapporto EASO su Nigeria 2017 in https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/EASO_Nigeria_Country_focus_june_17_it.pdf).

Il richiedente inoltre ha fornito sempre le stesse circostanze sia in sede di compilazione Modello C3 sia avanti la Commissione sia in una memoria personale dettagliata del 29.03.16 sia da ultimo avanti il giudicante all'udienza del 13.06.17, che pertanto ritiene dette affermazioni del tutto attendibili oltre che in linea con le informazioni generali sul paese d'origine, come sopra evidenziate.

E' evidente che qualora il ricorrente rientrasse nel proprio paese d'origine si troverebbe esposto ad una situazione di estrema vulnerabilità anche sotto il profilo della salute, come emerge dalla delicata e tuttora critica situazione fisica del richiedente documentata in atti, e precipiterebbe in una situazione di povertà dalla



quale, privo com'è di qualsivoglia sostegno familiare e di risorse, non avrebbe alcuna possibilità di uscire.

Pertanto, la situazione generale del paese di origine delineata, le condizioni di salute del richiedente, nonché l'impegno del medesimo in un percorso serio di integrazione come documentate in atti, impongono di riconoscere al ricorrente un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione della Commissione convenuta a mezzo di difensore.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto di [REDACTED], nato in Nigeria il [REDACTED], al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Dispone la comunicazione del provvedimento da parte della Cancelleria al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma sesto D.Lgs. 286/1998.

Stante la natura della controversia parte convenuta non va soggetta alle spese.

Così deciso in Bologna in data 09 ottobre 2017.

Il giudice onorario
Nataschia Gardini

